



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'ALIA e POLI BORTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2010

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei formaggi freschi
a pasta filata e della mozzarella di bufala

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti casi di adulterazione della mozzarella nostrana, assurti alla massima visibilità internazionale, richiedono un immediato e deciso intervento che riaffermi la volontà di tutelare quello che resta un patrimonio alimentare nazionale tutelato anche a livello europeo.

Attualmente l'Italia è il Paese europeo con la maggiore quantità di capi bufalini allevati: dati del 2006 riferiscono la presenza di circa 318.158 capi, che rappresentano l'85 per cento dell'intera popolazione europea. Il 73 per cento dei bufali allevati in Italia è attualmente concentrato nella regione Campania, sebbene l'allevamento della bufala si stia diffondendo anche in regioni più vicine ai mercati europei. In Italia, comunque, è stato effettuato un intenso lavoro di ricerca e di selezione nell'allevamento bufalino, al fine di incrementare la produzione del latte e migliorarne le caratteristiche qualitative. Negli ultimi trenta anni la produzione media di latte è aumentata di circa 600 kg/lattazione, con aumento anche del contenuto percentuale di grasso e proteine.

Il latte di bufala è utilizzato per la fabbricazione della rinomata mozzarella di bufala campana, che ha ricevuto il marchio di tutela di denominazione d'origine protetta (DOP) a livello comunitario, in base al regolamento CE n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996. Questa denominazione offre garanzie su diversi livelli del processo produttivo: origine, provenienza delle materie prime, localizzazione e tradizione del processo produttivo. Nel settore latte-caseario le bufale hanno da sempre rivestito un ruolo fondamentale nel nostro Paese, raggiungendo

nel 2007 un fatturato di 14.2 miliardi di euro su un totale di 110, pari al 13 per cento. Secondo fonti Databank, il fatturato della produzione del comparto «mozzarelle» (Mozzarella di bufala campana DOP, vaccina e di latte di bufala) in Italia è stato di 1.522 milioni di euro nel corso del 2007. Questo implica che l'allevamento del bufalo rappresenta un elemento fondamentale nell'economia delle zone DOP «mozzarella di bufala campana», producendo un indotto di rilevante impatto socio-economico. Il ritorno economico derivante dalla trasformazione del latte in mozzarella ha favorito il continuo incremento sia della popolazione bufalina sia delle aziende: attualmente nel settore del DOP, sono impegnati circa 15.000 addetti (fonte ANSAB) con un valore aggiunto complessivo per l'intera filiera pari a 260 milioni di euro.

L'apparato sanzionatorio a tutela di questo complesso settore, insidiato da produzioni spesso inidonee a soddisfare anche i requisiti minimi di qualità, è rafforzato con apposita disciplina. Ma non si tratta solo di frenare il peggioramento della qualità: si intende anche premiare le iniziative che tendono ad innalzare il livello del prodotto.

Le prospettive assicurate dall'evoluzione della tecnologia, lungi dall'essere ignorate, vanno esaltate, prevedendo con apposita disciplina un riconoscimento ad iniziative altamente meritorie come quelle che vanno incontro alle diffuse intolleranze alimentari: la creazione di una mozzarella bufalina senza lattosio consente di venire incontro ad una nicchia di mercato non indifferente e merita, pertanto, un'appropriata visibilità nell'eti-

chettatura, oltre che una auspicabile diffusione sia in termini di produzione che di commercializzazione.

Infine, si è colta l'occasione, col presente disegno di legge, per sistematizzare in un unico testo normativo tutta la poliedrica di-

sciplina settoriale, oltre a coinvolgere le regioni nel finanziamento e nell'utilizzazione del rilevamento della quantità del latte prodotto (dando un fondamento più solido alla misura introdotta con l'articolo 9 del disegno di legge atto Senato n. 2363).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni per il confezionamento di formaggi freschi a pasta filata)

1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella da latte di bufala, la mozzarella di bufala ed analoghi, è consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

2. I prodotti di cui al comma 1 possono essere venduti:

a) al consumatore solo nella integrale confezione di origine;

b) nei caseifici artigiani di produzione, purché confezionati al momento della vendita al consumatore a norma del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

3. Il confezionamento dei formaggi di cui al comma 1 è effettuato all'origine in imballaggi che avvolgono interamente il prodotto, anche in più pezzi, sui quali sono riportate le seguenti indicazioni:

a) denominazione di vendita;

b) elenco degli ingredienti;

c) data di produzione;

d) quantità netta ovvero dicitura: «da vendersi a peso»;

e) luogo di origine o di provenienza;

f) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante, nonché sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;

g) condizioni opportune di conservazione.

4. La legge 18 giugno 1985, n. 321, è abrogata.

Art. 2.

(Disposizioni per la commercializzazione di mozzarella da latte di bufala)

1. A chiunque non abbia titolo ad utilizzare la denominazione «Mozzarella di bufala campana», registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, è vietato anche l'utilizzo commerciale della denominazione «mozzarella di bufala».

2. Nell'etichettatura di formaggi freschi a pasta filata derivati da solo latte di bufala, chiunque non abbia titolo ad utilizzare la denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana» può impiegare commercialmente il termine «mozzarella» ed analoghi secondo la modalità di cui al comma 3.

3. Le etichette di cui al comma 2 indicano esclusivamente, anche nello stesso campo visivo, la denominazione di vendita «mozzarella» unitamente alla specificazione «di latte di bufala» a condizione che i singoli termini «mozzarella» e di «latte di bufala» siano riportati in caratteri di uguale dimensione e che tra il termine «mozzarella» e la successiva specificazione «di latte di bufala» compaia l'indicazione di un nome di fantasia o del nome, o ragione sociale, o marchio depositato del fabbricante. Si applica il comma 3 dell'articolo 1.

4. Al fine di evitare ogni forma di evocazione della denominazione di origine protetta con conseguente confusione nel consumatore, sulle etichette e comunque sulle confezioni dei prodotti di cui al comma 3 non figura la riproduzione o imitazione del contrassegno specifico recante la testa di bufala di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1993, e all'allegato al decreto del Ministro per le politiche agricole 7 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 110 del 14 maggio 1998, in quanto parte integrante della «Mozzarella di bufala campana» DOP. Analogamente, le indicazioni dei nomi di fantasia o del nome o ragione sociale o marchio depositato di cui al comma 3, non fanno alcun richiamo all'accezione geografica della denominazione protetta e riferimenti scritti alla specie dell'animale bufala.

5. Gli articoli 1 e 2 del decreto del ministero per le politiche agricole 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 1998, sono abrogati.

Art. 3.

(Disposizioni per la produzione, trasformazione e commercializzazione di mozzarella di bufala)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la produzione della «Mozzarella di bufala campana», registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, è effettuata:

a) in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari;

b) mediante rilevazione uniforme, certa e verificabile della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale. Le regioni utilizzano tale rilevazione per adottare, in caso di anomali incrementi o decrementi della lattazione, specifiche misure sanitarie che garantiscano la sicurezza della mozzarella di bufala prodotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 292.

2. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, nonché di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, sentite le re-

gioni interessate, a definire le modalità di cui al comma 1. Nell'ambito del finanziamento dei piani di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 292, le regioni possono destinare appositi contributi ai produttori per l'introduzione della rilevazione di cui alla lettera *b*) del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della presente legge, il prodotto «Mozzarella di bufala campana» DOP è immesso al consumo munito di un apposito contrassegno, apposto sul relativo confezionamento, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1993, e dell'articolo 1 del decreto del Ministro per le politiche agricole 7 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998. L'etichettatura dà conto della destinazione al consumo da parte di soggetti affetti da intolleranza alimentare da lattosio, in caso di mozzarella delattosata.

4. L'articolo 4-*quiquiesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è abrogato. Restano in vigore i decreti ministeriali emanati ai sensi della disciplina in esso recata.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, alla violazione delle disposizioni:

a) di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, ad eccezione della violazione della lettera *a*) del comma 3 del citato articolo 1 della presente legge, per la quale si applica la sanzione di cui all'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1992;

b) di cui all'articolo 2 della presente legge, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297;

c) di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

2. Laddove il fatto di cui al comma 1 del presente articolo integri la fattispecie prevista dagli articoli 515, 516 e 517-*bis* del codice penale, con la sentenza di condanna il giudice applica altresì la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte di cui all'articolo 35 del codice penale. Resta salva l'applicazione dell'articolo 25-*bis*.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica altresì laddove uno dei fatti sanzionati ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138, integri la fattispecie prevista dagli articoli 515, 516 e 517-*bis* del codice penale.